

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-7028

L 208

35° anno

24 luglio 1992

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari** 1
- ★ **Regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari** 9
- ★ **Regolamento (CEE) n. 2083/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, che modifica il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari** 15
- Regolamento (CEE) n. 2084/92 della Commissione, del 23 luglio 1992, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala** 17
- Regolamento (CEE) n. 2085/92 della Commissione, del 23 luglio 1992, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto** 19
- Regolamento (CEE) n. 2086/92 della Commissione, del 23 luglio 1992, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva** 21
- ★ **Regolamento (CEE) n. 2087/92 della Commissione, del 22 luglio 1992, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata** 24
- Regolamento (CEE) n. 2088/92 della Commissione, del 23 luglio 1992, relativo alla fornitura di olio di colza raffinato a titolo di aiuto alimentare** 26
- Regolamento (CEE) n. 2089/92 della Commissione, del 23 luglio 1992, con cui si constata la situazione di crisi grave del mercato delle pesche** 32

Sommario (*segue*)

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

- ★ **Informazione circa la data di entrata in vigore dell'accordo con l'Austria sulla proroga dell'accordo relativo alla reciproca istituzione di contingenti tariffari per determinati vini di qualità 33**

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/92 DEL CONSIGLIO**del 14 luglio 1992****relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni
d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale⁽³⁾,

considerando che la produzione, la fabbricazione e la distribuzione di prodotti agricoli ed alimentari occupa un posto importante nell'economia della Comunità;

considerando che, nel quadro del riorientamento della politica agricola comune, è opportuno favorire la diversificazione della produzione agricola per conseguire un migliore equilibrio tra offerta e domanda sul mercato; che la promozione di prodotti di qualità aventi determinate caratteristiche può rappresentare una carta vincente per il mondo rurale, in particolare nelle zone svantaggiate o periferiche, in quanto garantirebbe, da un lato, il miglioramento dei redditi degli agricoltori e favorirebbe, dall'altro, la permanenza della popolazione rurale nelle zone suddette;

considerando peraltro che nel corso degli ultimi anni si è constatato che i consumatori tendono a privilegiare, nella loro alimentazione, la qualità anziché la quantità; che questa ricerca di prodotti specifici comporta tra l'altro una domanda sempre più consistente di prodotti agricoli o di prodotti alimentari aventi un'origine geografica determinata;

considerando che data la diversità dei prodotti immessi sul mercato e il numero elevato di informazioni fornite al riguardo il consumatore deve disporre, per operare una scelta ottimale, di informazioni chiare e sintetiche che forniscano esattamente l'origine del prodotto;

considerando che in relazione all'etichettatura i prodotti agricoli e alimentari sono soggetti alle norme generali fissate dalla Comunità e segnatamente all'osservanza della direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità⁽⁴⁾; che, tenuto conto della loro specificità, è opportuno stabilire una serie di disposizioni particolari complementari per i prodotti agricoli ed alimentari provenienti da una determinata area geografica;

considerando che la volontà di tutelare prodotti agricoli o alimentari identificabili in relazione all'origine geografica ha indotto taluni Stati membri a definire « denominazione d'origine controllata »; che tali denominazioni si sono diffuse e sono apprezzate dai produttori che conseguono risultati migliori in termini di reddito quale contropartita per lo sforzo qualitativo effettivamente sostenuto, nonché dai consumatori che dispongono di prodotti pregiati che offrono una serie di garanzie sul metodo di fabbricazione e sull'origine;

considerando tuttavia che le prassi nazionali di elaborazione e di attribuzione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche sono attualmente eterogenee; che in effetti un quadro normativo comunitario recante un regime di protezione favorirà la diffusione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine poiché garantirà, tramite un'impostazione più informale, condizioni di concorrenza uguali tra i produttori dei prodotti che beneficiano di siffatte diciture, ciò che farà aumentare la credibilità dei prodotti in questione agli occhi dei consumatori;

considerando che è opportuno che la normativa proposta possa essere applicata nel rispetto della legislazione comunitaria vigente relativa ai vini e alle bevande spiritose la quale mira a stabilire un grado di protezione più elevato;

⁽¹⁾ GU n. C 30 del 6. 2. 1991, pag. 9 e

GU n. C 69 del 18. 3. 1992, pag. 15.

⁽²⁾ GU n. C 326 del 16. 12. 1991, pag. 35.

⁽³⁾ GU n. C 269 del 14. 10. 1991, pag. 62.

⁽⁴⁾ GU n. L 33 dell'8. 2. 1979, pag. 11. Direttiva modificata, da ultimo, dalla direttiva 91/72/CEE (GU n. L 42 del 15. 2. 1991, pag. 27).

considerando che il campo d'applicazione del presente regolamento si limita ai prodotti agricoli e alimentari in ordine ai quali esiste un nesso fra le caratteristiche del prodotto e la sua origine geografica; che, tuttavia, all'occorrenza detto campo d'applicazione potrebbe essere esteso ad altri prodotti;

considerando che, tenuto conto delle prassi esistenti, sembra opportuno definire due diversi livelli di riferimento geografico, ossia le indicazioni geografiche protette e le denominazioni di origine protette;

considerando che un prodotto agricolo o alimentare che beneficia di una delle diciture summenzionate deve soddisfare una serie di condizioni elencate in un apposito disciplinare;

considerando che, per usufruire della protezione in ciascuno degli Stati membri, le indicazioni geografiche e le denominazioni d'origine devono essere registrate a livello comunitario; che l'iscrizione in un registro consente altresì di garantire l'informazione degli operatori del settore e dei consumatori;

considerando che la procedura di registrazione deve consentire a chiunque sia individualmente e direttamente interessato di far valere i propri diritti notificando la sua opposizione alla Commissione, tramite lo Stato membro;

considerando che è opportuno disporre di procedure che, successivamente alla registrazione, consentano di adeguare il disciplinare, in particolare di fronte all'evoluzione delle conoscenze tecnologiche, o di cancellare un'indicazione geografica o una denominazione d'origine relativa a un prodotto agricolo o alimentare quando questo non è più conforme al disciplinare in virtù del quale ha beneficiato dell'indicazione geografica stessa o della denominazione d'origine stessa;

considerando che, negli scambi con i paesi terzi, è opportuno introdurre disposizioni concernenti l'equivalenza delle garanzie offerte da questi ultimi in ordine al rilascio e al controllo delle indicazioni geografiche o delle denominazioni d'origine rilasciate sul loro territorio;

considerando che è opportuno prevedere una procedura intesa ad una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito di un comitato regolamentare istituito a tal fine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il presente regolamento stabilisce le norme relative alla protezione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli destinati all'alimentazione umana elencati nell'allegato II del trattato e dei prodotti alimentari elencati nell'allegato I del presente regolamento, nonché dei prodotti agricoli elencati nell'allegato II del presente regolamento.

Tuttavia il presente regolamento non si applica ai prodotti del settore vitivinicolo né alle bevande spiritose.

L'allegato I può essere modificato secondo la procedura prevista all'articolo 15.

2. Il presente regolamento si applica senza pregiudizio di altre disposizioni comunitarie particolari.

3. La direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche⁽¹⁾, non si applica alle denominazioni d'origine né alle indicazioni geografiche che formano oggetto del presente regolamento.

Articolo 2

1. La protezione comunitaria delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli ed alimentari è ottenuta conformemente al presente regolamento.

2. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) « denominazione d'origine »: il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare

— originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese e

— la cui qualità o le cui caratteristiche siano dovute essenzialmente o esclusivamente all'ambiente geografico comprensivo dei fattori naturali ed umani e la cui produzione, trasformazione ed elaborazione avvengano nell'area geografica delimitata;

b) « indicazione geografica »: il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare

— originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese e

— di cui una determinata qualità, la reputazione o un'altra caratteristica possa essere attribuita all'origine geografica e la cui produzione e/o trasformazione e/o elaborazione avvengano nell'area geografica determinata.

3. Sono altresì considerate come denominazioni d'origine alcune denominazioni tradizionali, geografiche o meno, che designano un prodotto agricolo o alimentare originario di una regione o di un luogo determinato, che soddisfino i requisiti di cui al paragrafo 2, lettera a), secondo trattino.

⁽¹⁾ GU n. L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8. Direttiva modificata, da ultimo, dalla decisione 90/230/CEE (GU n. L 128 del 18. 5. 1990, pag. 15).

4. In deroga al paragrafo 2, lettera a), sono equiparate a denominazioni d'origine talune designazioni geografiche qualora le materie prime dei prodotti in questione provengano da un'area geografica più ampia della zona di trasformazione o diversa da essa, purché:

- la zona di produzione della materia prima sia delimitata,
- sussistano condizioni particolari per la produzione delle materie prime e
- esista un regime di controllo atto a garantire l'osservanza di dette condizioni.

5. Ai fini del paragrafo 4 sono considerati materie prime soltanto gli animali vivi, le carni ed il latte. L'utilizzazione di altre materie prime può essere ammessa secondo la procedura prevista all'articolo 15.

6. Per poter beneficiare della deroga di cui al paragrafo 4 le designazioni in causa debbono essere riconosciute oppure essere già state riconosciute dallo Stato membro interessato come denominazioni d'origine protette a livello nazionale ovvero, qualora non esista un simile regime, aver comprovato un carattere tradizionale nonché una reputazione ed una notorietà eccezionali.

7. Per poter beneficiare della deroga di cui al paragrafo 4 le domande di registrazione debbono essere presentate entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 3

1. Le denominazioni divenute generiche non possono essere registrate.

Ai fini del presente regolamento, si intende per « denominazione divenuta generica » il nome di un prodotto agricolo o alimentare che, pur collegato col nome del luogo o della regione in cui il prodotto agricolo o alimentare è stato inizialmente ottenuto o commercializzato, è divenuto, nel linguaggio corrente, il nome comune di un prodotto agricolo o alimentare.

Per determinare se una denominazione sia divenuta generica o meno, si tiene conto di tutti i fattori, in particolare:

- della situazione esistente nello Stato membro in cui il nome ha la sua origine e nelle zone di consumo,
- della situazione esistente in altri Stati membri,
- delle pertinenti legislazioni nazionali o comunitarie.

Nei casi in cui, secondo la procedura prevista agli articoli 6 e 7, venga respinta una domanda di registrazione in quanto una denominazione è divenuta generica, la Commissione pubblica la relativa decisione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

2. Un nome non può essere registrato come denominazione d'origine o indicazione geografica qualora sia in conflitto con il nome di una varietà vegetale o di una

razza animale e possa, pertanto, indurre il pubblico in errore quanto alla vera origine del prodotto.

3. Anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce e pubblica nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* un elenco non esauriente, indicativo delle denominazioni dei prodotti agricoli o alimentari che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento e che sono considerati come denominazione divenuta generica ai sensi del paragrafo 1 e che pertanto non possono essere registrati ai fini del presente regolamento.

Articolo 4

1. Per beneficiare di una denominazione d'origine protetta (DOP) o di un'indicazione geografica protetta (IGP), i prodotti devono essere conformi ad un disciplinare.

2. Il disciplinare comprende almeno i seguenti elementi:

- a) il nome del prodotto agricolo o alimentare che comprende la denominazione d'origine o l'indicazione geografica;
- b) la descrizione del prodotto agricolo o alimentare mediante indicazione delle materie prime, se del caso, e delle principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche e/o organolettiche del prodotto agricolo o alimentare;
- c) la delimitazione della zona geografica e, se del caso, gli elementi che indicano il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 4;
- d) gli elementi che comprovano che il prodotto agricolo o alimentare è originario della zona geografica ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) o b), a seconda dei casi;
- e) la descrizione del metodo di ottenimento del prodotto e, se del caso, i metodi locali, leali e costanti;
- f) gli elementi che comprovano il legame con l'ambiente geografico o con l'origine geografica ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) o b), a seconda dei casi;
- g) i riferimenti relativi alle strutture di controllo previste all'articolo 10;
- h) gli elementi specifici dell'etichettatura connessi alla dicitura DOP o IGP, a seconda dei casi, o le diciture tradizionali nazionali equivalenti;
- i) le eventuali condizioni da rispettare in forza di disposizioni comunitarie e/o nazionali.

Articolo 5

1. Solo le associazioni o, a determinate condizioni da stabilirsi secondo la procedura prevista all'articolo 15, le persone fisiche o giuridiche sono autorizzate a inoltrare una domanda di registrazione.

Ai fini del presente articolo si intende per « associazioni » qualsiasi organizzazione, a prescindere dalla sua forma giuridica o dalla sua composizione, di produttori e/o di trasformatori interessati al medesimo prodotto agricolo o al medesimo prodotto alimentare. Altre parti interessate possono far parte dell'associazione.

2. La domanda di registrazione può essere presentata dalle associazioni o dalle persone fisiche o giuridiche soltanto per i prodotti agricoli o alimentari che esse producono o ottengono ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) o b),

3. La domanda di registrazione include segnatamente il disciplinare di cui all'articolo 4.

4. La domanda di registrazione è inviata allo Stato membro sul cui territorio è situata l'area geografica.

5. Lo Stato membro verifica che la domanda sia giustificata e, qualora ritenga che i requisiti del presente regolamento siano soddisfatti, trasmette alla Commissione la domanda, corredata del disciplinare di cui all'articolo 4 e di qualsiasi altra documentazione sulla quale ha fondato la propria decisione.

Nel caso in cui la domanda riguardi una denominazione che designi anche un'area situata in un altro Stato membro, quest'ultimo deve essere consultato prima che venga presa qualsiasi decisione.

6. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per l'osservanza del presente articolo.

Articolo 6

1. Entro un termine di sei mesi la Commissione verifica, procedendo ad un esame formale, che la domanda di registrazione comprenda tutti gli elementi di cui all'articolo 4.

La Commissione informa lo Stato membro interessato delle proprie conclusioni.

2. Qualora la Commissione, tenuto conto delle disposizioni del paragrafo 1, sia giunta alla conclusione che la denominazione ha i requisiti necessari per ottenere la protezione, essa pubblica nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* il nome e l'indirizzo del richiedente, la denominazione del prodotto, gli estremi della domanda, i riferimenti alle disposizioni nazionali che disciplinano l'elaborazione, la produzione o la fabbricazione del prodotto e, se del caso, le motivazioni alla base delle sue conclusioni.

3. Se non vengono presentate alla Commissione dichiarazioni di opposizione conformemente all'articolo 7, la denominazione è iscritta nel registro tenuto dalla Commissione, denominato « Registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette », che contiene i nomi delle associazioni e degli organismi di controllo interessati.

4. La Commissione pubblica nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*:

- le denominazioni iscritte nel registro;
- le modifiche apportate al registro conformemente agli articoli 9 e 11.

5. Qualora la Commissione, tenuto conto dell'esame di cui al paragrafo 1, sia giunta alla conclusione che la denominazione non ha i requisiti necessari per ottenere la protezione, essa decide, secondo la procedura prevista all'articolo 15, di non procedere alla pubblicazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

Prima di procedere alla pubblicazione di cui ai paragrafi 2 e 4 ed alla registrazione di cui al paragrafo 3 la Commissione può chiedere il parere del comitato di cui all'articolo 15.

Articolo 7

1. Entro sei mesi a decorrere dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* prevista all'articolo 6, paragrafo 2, qualsiasi Stato membro può opporsi alla registrazione.

2. Le autorità competenti degli Stati membri provvedono affinché chiunque possa dimostrare un legittimo interesse economico sia autorizzato a consultare la domanda. Inoltre, conformemente alla situazione esistente negli Stati membri, questi possono prevedere che altre parti aventi un legittimo interesse possano accedervi.

3. Qualsiasi persona fisica o giuridica legittimamente interessata può opporsi alla registrazione prevista inviando una dichiarazione debitamente motivata all'autorità competente dello Stato membro in cui risiede o è stabilita. L'autorità competente adotta le misure necessarie per prendere in considerazione tali osservazioni o tale opposizione entro i termine prescritti.

4. Per essere ricevibile, una dichiarazione d'opposizione deve:

- dimostrare l'inottemperanza alle condizioni di cui all'articolo 2,
- oppure dimostrare che la registrazione della denominazione proposta danneggerebbe l'esistenza di una denominazione totalmente o parzialmente omonima o di un marchio, oppure l'esistenza di prodotti che si trovano legittimamente sul mercato alla data della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*,
- oppure precisare gli elementi sulla cui base si può affermare il carattere generico della denominazione di cui si chiede la registrazione.

5. Se un'opposizione è ricevibile ai sensi del paragrafo 4, la Commissione invita gli Stati membri interessati a cercare conformemente alle rispettive procedure interne un accordo tra di loro entro tre mesi.

a) se tale accordo viene raggiunto, gli Stati membri notificano alla Commissione tutti gli elementi che hanno permesso l'accordo, nonché il parere del richiedente e quello dell'opponente. Se le informazioni ricevute in virtù dell'articolo 5 non hanno subito modifiche, la Commissione procede conformemente all'articolo 6, paragrafo 4. In caso contrario essa avvia nuovamente la procedura prevista all'articolo 7.

b) Qualora non si raggiunga un accordo, la Commissione prende una decisione conformemente alla procedura prevista all'articolo 15 tenendo conto delle prassi corrette tradizionalmente seguite e degli effettivi rischi di confusione. Se si decide di procedere alla registrazione, la Commissione procede alla pubblicazione conformemente all'articolo 6, paragrafo 4.

Articolo 8

Le menzioni « DOP », « IGP » o le menzioni tradizionali equivalenti possono figurare solo su prodotti agricoli ed alimentari conformi al presente regolamento.

Articolo 9

Lo Stato membro interessato può chiedere una modifica del disciplinare, in particolare in seguito all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche o per una nuova delimitazione geografica.

La procedura prevista all'articolo 6 si applica *mutatis mutandis*.

Tuttavia la Commissione può decidere, secondo la procedura prevista all'articolo 15, di non applicare la procedura prevista all'articolo 6, qualora la modifica sia di scarsa rilevanza.

Articolo 10

1. Gli Stati membri provvedono a che entro sei mesi dell'entrata in vigore del presente regolamento vi siano strutture di controllo aventi il compito di garantire che i prodotti agricoli e alimentari recanti una denominazione protetta rispondano ai requisiti del disciplinare.

2. La struttura di controllo può essere composta da una o più autorità di controllo designate e/o da uno o più organismi privati autorizzati a tal fine dallo Stato membro. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco delle autorità e/o degli organismi autorizzati, nonché le loro rispettive competenze. La Commissione pubblica queste informazioni nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

3. Le autorità di controllo designate e/o gli organismi privati devono offrire garanzie sufficienti di obiettività e di imparzialità nei confronti di ogni produttore o trasformatore soggetto al controllo e disporre permanentemente degli esperti e dei mezzi necessari per assicurare i controlli dei prodotti agricoli e dei prodotti alimentari recanti una denominazione protetta.

Se la struttura di controllo si avvale, per taluni controlli, di un organismo terzo, quest'ultimo deve offrire le stesse garanzie. Tuttavia, le autorità di controllo designate e/o gli organismi privati autorizzati sono tuttavia responsabili, nei confronti dello Stato membro, della totalità dei controlli.

A decorrere dal 1° gennaio 1998, per ottenere l'autorizzazione dello Stato membro ai fini del presente regolamento, gli organismi devono adempiere le condizioni stabilite nella norma EN 45011, del 26 giugno 1989.

4. Qualora constatino che un prodotto agricolo o alimentare recante una denominazione protetta originaria del suo Stato membro non risponde ai requisiti del disciplinare, le autorità di controllo designate e/o gli organismi privati di uno Stato membro prendono i necessari provvedimenti per assicurare il rispetto del presente regolamento. Essi informano lo Stato membro delle misure adottate nell'esercizio dei controlli. Le decisioni prese devono essere notificate agli interessati.

5. Qualora le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 non siano più soddisfatte, lo Stato membro revoca l'autorizzazione dell'organismo di controllo. Esso ne informa la Commissione che pubblica nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* un elenco riveduto degli organismi autorizzati.

6. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il produttore che rispetta il presente regolamento abbia accesso al sistema di controllo.

7. I costi dei controlli previsti dal presente regolamento sono sostenuti dai produttori che utilizzano la denominazione protetta.

Articolo 11

1. Ogni Stato membro può far valere che una condizione prevista nel disciplinare di un prodotto agricolo o alimentare che beneficia di una denominazione protetta non è soddisfatta.

2. Lo Stato membro di cui al paragrafo 1 comunica le sue osservazioni allo Stato membro interessato. Quest'ultimo esamina il reclamo ed informa l'altro Stato membro delle conclusioni cui è pervenute e delle misure adottate.

3. In caso di ripetute irregolarità e qualora gli Stati membri interessati non raggiungano un accordo, una richiesta debitamente motivata deve essere presentata alla Commissione.

4. La Commissione esamina la richiesta consultando gli Stati membri interessati. Se del caso, dopo consultazione del comitato di cui all'articolo 15, la Commissione adotta le misure necessarie. Queste possono contemplare la cancellazione della registrazione.

Articolo 12

1. Fatte salve le disposizioni degli accordi internazionali, il presente regolamento si applica ai prodotti agricoli o alimentari provenienti da un paese terzo a condizione che :

— il paese terzo sia in grado di offrire garanzie identiche o equivalenti a quelle di cui all'articolo 4 ;

- nel paese terzo esiste un sistema di controllo equivalente a quello definito dall'articolo 10;
- il paese terzo sia disposto ad accordare ai corrispondenti prodotti agricoli o alimentari provenienti dalla Comunità una protezione analoga a quella esistente nella Comunità.

2. In caso di omonimia fra una denominazione protetta di un paese terzo e una denominazione protetta della Comunità, la registrazione è concessa tenendo debitamente conto degli usi locali e tradizionali e dei rischi effettivi di confusione.

L'uso di siffatte denominazioni è autorizzato solo se il paese d'origine del prodotto è chiaramente e visibilmente indicato sull'etichetta.

Articolo 13

1. Le denominazioni registrate sono tutelate contro:

- a) qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto di una denominazione registrata per prodotti che non sono oggetto di registrazione, nella misura in cui questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con questa denominazione o nella misura in cui l'uso di tale denominazione consenta di sfruttare indebitamente la reputazione della denominazione protetta;
- b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera del prodotto è indicata o se la denominazione protetta è una traduzione o è accompagnata da espressioni quali « genere », « tipo », « metodo », « alla maniera », « imitazione » o simili;
- c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali dei prodotti usata sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi ai prodotti considerati nonché l'impiego, per la confezione, di recipienti che possono indurre in errore sull'origine;
- d) qualsiasi altra prassi che possa indurre in errore il pubblico sulla vera origine dei prodotti.

Se una denominazione registrata contiene la denominazione di un prodotto agricolo o alimentare che è considerata generica, l'uso di questa denominazione generica per il prodotto agricolo o alimentare appropriato non è contrario al primo comma, lettera a) o b).

2. Gli Stati membri possono tuttavia mantenere le misure nazionali che autorizzano l'impiego delle espressioni di cui alla lettera b) del paragrafo 1 per un periodo massimo di cinque anni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente regolamento, sempreché:

- i prodotti siano stati commercializzati legalmente con tali espressioni per almeno cinque anni prima della data di pubblicazione del presente regolamento;

- dalle etichette risulti chiaramente la vera origine dei prodotti.

Questa deroga non può tuttavia condurre alla libera commercializzazione dei prodotti nel territorio di uno Stato membro per il quale dette espressioni erano vietate.

3. Le denominazioni protette non possono diventare generiche.

Articolo 14

1. Qualora una denominazione d'origine o un'indicazione geografica sia registrata conformemente al presente regolamento, la domanda di registrazione di un marchio corrispondente ad una delle situazioni di cui all'articolo 13 e concernente lo stesso tipo di prodotto viene respinta, purché la domanda di registrazione del marchio sia presentata dopo la data della pubblicazione prevista all'articolo 6, paragrafo 2.

I marchi registrati in modo contrario al primo comma sono annullati.

Il presente paragrafo si applica anche quando la domanda di registrazione di un marchio è presentata prima della data di pubblicazione della domanda di registrazione prevista all'articolo 6, paragrafo 2, purché tale pubblicazione avvenga prima della registrazione del marchio.

2. Nel rispetto del diritto comunitario, l'uso di un marchio corrispondente ad una delle situazioni di cui all'articolo 13, registrato in buona fede anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione o della denominazione d'origine o dell'indicazione geografica può proseguire, nonostante la registrazione di una denominazione d'origine o di un'indicazione geografica, qualora il marchio non incorra nella nullità o decadenza per i motivi previsti dalla direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sui marchi (¹), rispettivamente all'articolo 3, paragrafo 1, lettere c) e g) e all'articolo 12, paragrafo 2, lettera b).

3. Una denominazione d'origine o un'indicazione geografica non è registrata qualora, tenuto conto della fama di un marchio, della notorietà e della durata di utilizzazione dello stesso, la registrazione è tale da indurre il consumatore in errore quanto alla vera identità del prodotto.

Articolo 15

La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduta dal rappresentante della Commissione.

(¹) GU n. L 40 dell'11. 2. 1989, pag. 1. Direttiva modificata dalla decisione 92/10/CEE (GU n. L 6 dell'11. 1. 1992, pag. 35).

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 14 luglio 1992.

Articolo 16

Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 15.

Articolo 17

1. Entro un termine di sei mesi a decorrere dalla data dell'entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri comunicano alla Commissione quali denominazioni, tra quelle giuridicamente protette o, negli Stati membri in cui non vige un sistema di protezione, sancite dall'uso, essi desiderano far registrare a norma del presente regolamento.

2. La Commissione registra, secondo la procedura prevista all'articolo 15, le denominazioni di cui al paragrafo 1 conformi agli articoli 2 e 4. L'articolo 7 non si applica. Tuttavia non vengono registrate le denominazioni generiche.

3. Gli Stati membri possono mantenere la protezione nazionale delle denominazioni comunicate in conformità del paragrafo 1 sino alla data in cui viene presa una decisione in merito alla registrazione.

Articolo 18

Il presente regolamento entra in vigore dodici mesi dopo la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. GUMMER

ALLEGATO I

Prodotti alimentari di cui all'articolo 1, paragrafo 1

- Birra
 - Acque minerali naturali e acque di sorgente
 - Bevande a base di estratti di piante
 - Prodotti della panetteria, della pasticceria, della confetteria o della biscotteria
 - Gomme e resine naturali
-

ALLEGATO II

Prodotti agricoli di cui all'articolo 1, paragrafo 1

- Fieno
 - Oli essenziali
-

REGOLAMENTO (CEE) N. 2082/92 DEL CONSIGLIO**del 14 luglio 1992****relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che la produzione, la fabbricazione e la distribuzione di prodotti agricoli ed alimentari occupa un posto importante nell'economia della Comunità;

considerando che, nel quadro del riorientamento della politica agricola comune, è opportuno favorire la diversificazione della produzione agricola; che la promozione di prodotti specifici può rappresentare la carta vincente per il mondo rurale, in particolare nelle zone svantaggiate o periferiche, sia per l'accrescimento di reddito che può recare ai produttori, sia per l'effetto stabilizzatore esercitato sulla popolazione rurale di tali zone;

considerando che, nella prospettiva del completamento del mercato interno nel settore dei prodotti alimentari, è opportuno mettere a disposizione degli operatori economici strumenti atti a valorizzare i loro prodotti e, nel contempo, a tutelare il consumatore contro eventuali abusi e a garantire la realtà delle transazioni commerciali;

considerando che, conformemente alla risoluzione del Consiglio, del 9 novembre 1989, che definisce le future priorità per il rilancio della tutela dei consumatori ⁽⁴⁾, è opportuno prendere in considerazione l'esigenza dei consumatori di veder valorizzata la qualità e di essere meglio informati sulla natura, le modalità di produzione o di trasformazione, nonché le caratteristiche peculiari degli alimenti; che, di fronte all'assortimento di prodotti in commercio e alla varietà di informazioni al loro riguardo, il consumatore ha diritto ad un'informazione chiara e succinta, indicante esattamente le qualità specifiche di un determinato alimento, tale da poterlo orientare nella scelta;

considerando che questi obiettivi possono essere realizzati attraverso un regime facoltativo, fondato su criteri regolamentari; che, per consentire agli operatori di pubblicazione la qualità di un prodotto alimentare a livello comunitario, tale sistema deve offrire tutte le garanzie atte a

giustificare i riferimenti che vi possono essere fatti nel commercio;

considerando che taluni produttori desiderano valorizzare la specificità di un prodotto agricolo od alimentare, che si distingue nettamente da altri prodotti simili per certe caratteristiche peculiari; che, a fini di tutela del consumatore, è opportuno che la specificità così attestata sia soggetta a controllo;

considerando che, vista la specificità di questi prodotti, occorre adottare disposizioni particolari a complemento delle norme di etichettatura prescritte dalla direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità ⁽⁵⁾, creando in particolare una menzione ed eventualmente un simbolo comunitario che accompagnino la denominazione commerciale del prodotto ed informino il consumatore del fatto che si tratta di un alimento dotato di caratteristiche specifiche controllate;

considerando che, per garantire il rispetto e la costanza delle caratteristiche specifiche attestate, è necessario che i produttori associati definiscano tali caratteristiche specifiche in un disciplinare e che l'osservanza di quest'ultimo sia verificata da appositi organismi di controllo riconosciuti secondo modalità uniformi a livello comunitario;

considerando che, per non falsare le condizioni di concorrenza, qualsiasi produttore deve avere il diritto di utilizzare una denominazione registrata corredata da una menzione e, se del caso, da un simbolo comunitario oppure una denominazione commerciale registrata come tale, purché l'alimento che egli produce o trasforma sia conforme al disciplinare corrispondente e l'organismo di controllo da lui designato sia debitamente riconosciuto;

considerando che, negli scambi con i paesi terzi, è opportuno introdurre disposizioni concernenti l'equivalenza delle garanzie offerte da questi ultimi in ordine al rilascio e al controllo delle attestazioni di specificità istituite nel loro territorio;

considerando che le menzioni relative alla specificità di un prodotto agricolo o alimentare devono godere di una protezione giuridica e formare oggetto di pubblici controlli che le rendano attraenti sia per il produttore che per il consumatore;

⁽¹⁾ GU n. C 30 del 6. 2. 1991, pag. 4 e
GU n. C 71 del 20. 3. 1992, pag. 14.

⁽²⁾ GU n. C 326 del 16. 12. 1991, pag. 40.

⁽³⁾ GU n. C 40 del 17. 2. 1992, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU n. C 294 del 22. 11. 1989, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 33 dell'8. 2. 1979, pag. 1. Direttiva modificata, da ultimo, dalla direttiva 91/72/CEE (GU n. L 42 del 15. 2. 1991, pag. 27).

considerando che è opportuno prevedere una procedura intesa ad una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito di un comitato regolamentare istituito a tal fine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il presente regolamento stabilisce le norme secondo cui un'attestazione comunitaria di specificità può essere ottenuta per:

- prodotti agricoli elencati nell'allegato II del trattato, destinati all'alimentazione umana;
- prodotti alimentari elencati nell'allegato del presente regolamento.

L'allegato può essere modificato secondo la procedura prevista all'articolo 19.

2. Il presente regolamento si applica senza pregiudizio di altre disposizioni comunitarie particolari.

3. La direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1989, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche⁽¹⁾, non si applica alle attestazioni di specificità che formano oggetto del presente regolamento.

Articolo 2

Ai fini del presente regolamento, s'intende per:

1) « specificità »: l'elemento o l'insieme di elementi che distinguono nettamente un prodotto agricolo o alimentare da altri prodotti o alimenti analoghi appartenenti alla stessa categoria.

La presentazione di un prodotto agricolo o alimentare non è considerata come un elemento ai sensi del primo comma.

La specificità non può limitarsi alla composizione qualitativa o quantitativa o al metodo di produzione previsti in una normativa comunitaria o nazionale, né nelle norme stabilite da organismi di normalizzazione o nelle facoltative; questa disposizione non si applica tuttavia se la legislazione nazionale o la norma in questione sono state elaborate per definire la specificità di un prodotto;

2) « organizzazione »: qualsiasi associazione, a prescindere dalla sua forma giuridica o dalla composizione, di produttori e/o di trasformatori che trattano il medesimo prodotto agricolo o alimentare. Altre parti interessate possono partecipare all'organizzazione;

3) « attestazione di specificità »: il riconoscimento da parte della Comunità della specificità di un prodotto al

momento della sua registrazione, conformemente al presente regolamento.

Articolo 3

La Commissione istituisce e gestisce un albo delle attestazioni di specificità nel quale vengono iscritti i nomi dei prodotti agricoli e di quelli alimentari la cui specificità sia stata riconosciuta a livello comunitario, conformemente al presente regolamento.

In tale albo i nomi di cui all'articolo 13, paragrafo 1 sono distinti da quelli di cui all'articolo 13, paragrafo 2.

Articolo 4

1. Per poter essere iscritto nell'albo di cui all'articolo 3, un prodotto agricolo o alimentare deve essere prodotto utilizzando materie prime tradizionali oppure avere una composizione tradizionale o aver subito un metodo di produzione e/o di trasformazione del tipo tradizionale.

2. Non può essere registrato un prodotto agricolo o alimentare il cui carattere specifico:

- a) risieda nella provenienza o nell'origine geografica,
- b) risulti unicamente dall'applicazione di un'innovazione tecnologica.

Articolo 5

1. Per essere registrato, il nome deve essere:

- di per sé specifico
- o esprimere la specificità del prodotto agricolo e del prodotto alimentare.

2. Non può essere registrato il nome indicante la specificità, di cui al paragrafo 1, secondo trattino:

- che faccia unicamente riferimento ad affermazioni di carattere generale, utilizzate per un insieme di prodotti agricoli o di prodotti alimentari, ovvero previste da una particolare regolamentazione comunitaria;
- che sia abusivo, soprattutto che faccia riferimento a una caratteristica evidente del prodotto o che non corrisponde al disciplinare o alle aspettative del consumatore, tenuto conto delle caratteristiche del prodotto.

3. Per essere registrato, il nome specifico di cui al paragrafo 1, primo trattino deve essere tradizionale e conforme a disposizioni nazionali o essere consacrato dall'uso.

4. È autorizzato l'uso di termini geografici in un nome non contemplato dal regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari⁽²⁾.

⁽¹⁾ GU n. L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8. Direttiva modificata, da ultimo, dalla decisione 90/230/CEE (GU n. L 128 del 18. 5. 1990, pag. 15).

⁽²⁾ Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

Articolo 6

1. Per beneficiare di un'attestazione di specificità un prodotto agricolo o alimentare deve essere conforme ad un disciplinare.

2. Il disciplinare comprende almeno i seguenti elementi:

- il nome ai sensi dell'articolo 5, redatto in una o più lingue;
- la descrizione del metodo di produzione, compresa quella della natura e delle caratteristiche della materia prima e/o degli ingredienti utilizzati e/o del metodo di elaborazione del prodotto agricolo o alimentare che si riferisce alla sua specificità;
- gli elementi che permettono di valutare il carattere tradizionale, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1;
- la descrizione delle caratteristiche del prodotto agricolo o alimentare con l'indicazione delle sue principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche e/o organolettiche relative alla sua specificità;
- i requisiti minimi e le procedure di controllo della specificità.

Articolo 7

1. Solo un'organizzazione è autorizzata a inoltrare una domanda per far registrare la specificità di un prodotto agricolo o alimentare.

2. La domanda di registrazione, corredata del disciplinare, è inoltrata presso l'autorità competente dello Stato membro in cui ha sede l'organizzazione.

3. L'autorità competente trasmette la domanda alla Commissione se la giudica conforme ai requisiti posti dagli articoli 4, 5 e 6.

4. Gli Stati membri pubblicano, al più tardi alla data di entrata in vigore del presente regolamento, i dati utili relativi alle autorità competenti da essi designate e ne informano la Commissione.

Articolo 8

1. La Commissione trasmette la domanda di registrazione, tradotta, agli altri Stati membri entro sei mesi a decorrere dalla data di ricevimento dalla domanda di cui all'articolo 7, paragrafo 3.

Non appena effettuata la trasmissione di cui al primo comma, la Commissione procede alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* degli estremi della domanda trasmessa dall'autorità competente di cui all'articolo 7, in particolare del nome del prodotto agricolo o alimentare ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2,

primo trattino e dei dati relativi all'organizzazione richiedente.

2. Le autorità competenti degli Stati membri provvedono affinché chiunque possa attestare un interesse economico legittimo sia autorizzato a prendere visione della domanda di cui al paragrafo 1. Inoltre, e in conformità della normativa vigente negli Stati membri, tali autorità competenti possono consentire l'accesso ad altre parti aventi un interesse legittimo.

3. Entro cinque mesi a decorrere dalla data di pubblicazione prevista al paragrafo 1, qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia un legittimo interesse può opporsi alla prevista registrazione mediante l'invio di una dichiarazione debitamente motivata trasmessa alle autorità competenti dello Stato membro in cui risiede o è stabilita.

4. Le autorità competenti degli Stati membri adottano le misure necessarie per prendere in considerazione la dichiarazione di cui al paragrafo 3 entro i termini richiesti. Qualsiasi Stato membro può opporsi di propria iniziativa.

Articolo 9

1. Se entro sei mesi non le è pervenuta alcuna opposizione, la Commissione provvede ad iscrivere nell'albo di cui all'articolo 3 gli estremi di cui all'articolo 8, paragrafo 1 e li pubblica nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

2. Qualora sia sollevata opposizione entro un termine di tre mesi, la Commissione accorda agli Stati membri interessati un termine di altri tre mesi per addivenire ad una composizione, conformemente alle rispettive procedure interne:

- a) in caso di raggiunta composizione, gli Stati membri notificano alla Commissione tutti gli elementi che l'hanno motivata, nonché il parere del richiedente e dell'opponente. Se gli elementi pervenuti in virtù dell'articolo 6, paragrafo 2 non hanno subito modifiche, la Commissione procede in conformità del paragrafo 1 del presente articolo. In caso contrario, essa avvia nuovamente la procedura prevista all'articolo 8;
- b) in mancanza di composizione, la Commissione decide in merito alla registrazione secondo la procedura prevista all'articolo 19. La Commissione qualora decida di registrare la specificità, procede conformemente al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 10

1. Ogni Stato membro può far valere che una condizione prevista nel disciplinare di un prodotto agricolo o alimentare beneficiante di una attestazione comunitaria di specificità non è più soddisfatta.

2. Lo Stato membro di cui al paragrafo 1 comunica le sue osservazioni allo Stato membro interessato. Quest'ultimo esamina il reclamo ed informa l'altro Stato membro delle conclusioni cui è pervenuto e delle misure adottate.

3. Nel caso di ripetute irregolarità e qualora gli Stati membri non addivengano ad una composizione, una richiesta debitamente motivata deve essere presentata alla Commissione.

4. La Commissione esamina la richiesta consultando gli Stati membri interessati. Se del caso, la Commissione adotta le misure necessarie secondo la procedura prevista all'articolo 19. Queste possono contemplare la cancellazione della registrazione.

Articolo 11

1. Uno Stato membro, su richiesta di un'organizzazione stabilita nel suo territorio, può inoltrare una domanda di modifica del disciplinare.

2. La Commissione pubblica la domanda di modifica e i riferimenti del richiedente nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Si applica l'articolo 8, paragrafi 2, 3 e 4.

Le autorità competenti degli Stati membri provvedono affinché il produttore e/o il trasformatore che applica il disciplinare per il quale è stata chiesta una modifica sia informato della pubblicazione.

3. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione prevista dal paragrafo 2, il produttore e/o il trasformatore che applica il disciplinare per il quale è stata chiesta una modifica può far valere il proprio diritto di conservare il disciplinare iniziale con una dichiarazione indirizzata all'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito, che la trasmette alla Commissione, corredata delle sue eventuali osservazioni.

4. Se nessuna opposizione né dichiarazione di cui al paragrafo 3 è notificata alla Commissione entro quattro mesi dalla data della pubblicazione prevista al paragrafo 2, la Commissione iscrive nell'albo previsto dall'articolo 3 la modifica richiesta e la pubblica nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

5. Se un'opposizione o una dichiarazione di cui al paragrafo 3 è notificata alla Commissione, la modifica non è registrata. In tal caso l'organizzazione richiedente prevista dal paragrafo 1 può inoltrare domanda per ottenere una nuova attestazione di specificità secondo la procedura prevista agli articoli 7, 8 e 9.

Articolo 12

La Commissione può definire, secondo la procedura prevista all'articolo 19, un simbolo comunitario che può

essere apposto sulle etichette, nella presentazione e nella pubblicità dei prodotti agricoli o alimentari recanti l'attestazione comunitaria di specificità conformemente al presente regolamento.

Articolo 13

1. A decorrere dalla pubblicazione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, il nome di cui all'articolo 5, associato alla menzione di cui all'articolo 15, paragrafo 1 ed eventualmente al simbolo comunitario di cui all'articolo 12, è riservato al prodotto agricolo o al prodotto alimentare corrispondente al disciplinare pubblicato.

2. In deroga al paragrafo 1, il nome solo è riservato al prodotto agricolo o al prodotto alimentare corrispondente al disciplinare pubblicato allorché:

- a) l'organizzazione ne ha fatto domanda nella sua richiesta di registrazione;
- b) non risulta dalla procedura prevista all'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), che il nome è utilizzato in modo legale, notorio ed economicamente significativo per prodotti agricoli o prodotti alimentari analoghi.

Articolo 14

1. Gli Stati membri provvedono affinché entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento vi siano strutture di controllo aventi il compito di garantire che i prodotti agricoli e alimentari recanti un'attestazione di specificità rispondano ai requisiti del disciplinare.

2. La struttura di controllo può essere composta da una o più autorità di controllo designate e/o da uno o più organismi privati autorizzati a tal fine dallo Stato membro. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco delle autorità e/o degli organismi autorizzati, nonché le loro rispettive competenze. La Commissione pubblica queste informazioni nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

3. Le autorità di controllo designate e/o gli organismi privati devono offrire garanzie sufficienti di obiettività e di imparzialità nei confronti di ogni produttore o trasformatore soggetto al controllo e devono disporre permanentemente degli esperti e dei mezzi necessari per assicurare i controlli dei prodotti agricoli e dei prodotti alimentari che beneficiano di un'attestazione comunitaria di specificità.

Se la struttura di controllo si avvale, per taluni controlli, di un organismo terzo, quest'ultimo deve offrire le stesse garanzie. Tuttavia, le autorità di controllo designate e/o gli organismi privati autorizzati continuano ad essere responsabili, nei confronti dello Stato membro, della totalità dei controlli.

A decorrere dal 1° gennaio 1998, per ottenere l'autorizzazione dello Stato membro ai fini del presente regolamento, gli organismi devono soddisfare i requisiti definiti nella norma EN/45011 del 26 giugno 1989.

4. Qualora constatino che un prodotto agricolo o alimentare recante l'attestazione di specificità rilasciata dal proprio Stato membro non risponde ai requisiti del disciplinare, le autorità di controllo designate e/o gli organismi privati di uno Stato membro prendono i necessari provvedimenti per assicurare il rispetto del presente regolamento. Essi informano lo Stato membro delle misure adottate nell'esercizio dei controlli. Le decisioni prese debbono essere notificate agli interessati.

5. Qualora le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 non siano più soddisfatte lo Stato membro revoca l'autorizzazione dell'organismo di controllo. Esso ne informa la Commissione che pubblica nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* un elenco riveduto degli organismi autorizzati.

6. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il produttore che rispetta il presente regolamento abbia accesso al sistema di controllo.

7. I costi dei controlli previsti dal presente regolamento sono sostenuti da coloro che utilizzano l'attestazione di specificità.

Articolo 15

1. Unicamente i produttori che rispettino il disciplinare registrato possono utilizzare:

- una menzione da determinarsi secondo la procedura prevista all'articolo 19;
- se del caso, il simbolo comunitario, nonché
- fatto salvo l'articolo 13, paragrafo 2, il nome registrato.

2. Il produttore, anche se appartenente all'organizzazione inizialmente richiedente, il quale utilizzi per la prima volta dopo la registrazione un nome riservato in base all'articolo 13, paragrafo 1 o 2, informa in tempo utile l'autorità o un organismo di controllo designati dello Stato membro in cui è stato stabilito.

3. L'autorità o l'organismo di controllo designati garantiscono che il produttore si attenga agli elementi pubblicati prima che il prodotto in questione sia immesso in commercio.

Articolo 16

Fatte salve le disposizioni degli accordi internazionali, il presente regolamento si applica ai prodotti agricoli o alimentari provenienti da un paese terzo a condizione che:

- il paese terzo sia in grado di offrire garanzie identiche o equivalenti a quelle di cui agli articoli 4 e 6;

- nel paese terzo esista un sistema di controllo equivalente a quello definito all'articolo 14;
- il paese terzo sia disposto ad accordare ai prodotti agricoli o alimentari corrispondenti che beneficiano di un'attestazione comunitaria di specificità, provenienti dalla Comunità, una tutela equivalente a quella esistente nella Comunità.

Articolo 17

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire la protezione giuridica contro qualsiasi utilizzazione abusiva o fallace della menzione di cui all'articolo 15, paragrafo 1 ed eventualmente del simbolo comunitario di cui all'articolo 12, nonché contro ogni contraffazione dei nomi registrati e riservati conformemente all'articolo 13.

2. I nomi registrati sono protetti contro tutte le prassi che possono indurre in errore il pubblico comprese tra l'altro quelle che fanno credere che il prodotto agricolo o il prodotto alimentare benefici di una attestazione di specificità rilasciata dalla Comunità.

3. Gli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri in merito alle misure adottate.

Articolo 18

Gli Stati membri prendono le opportune misure per evitare che le denominazioni di vendita utilizzate a livello nazionale ingenerino confusione con i nomi registrati e riservati conformemente all'articolo 13, paragrafo 2.

Articolo 19

La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta, la Commissione adotta le misure proposte.

Articolo 20

Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 19.

Articolo 21

Entro un termine di cinque anni a decorrere dalla data dell'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione trasmette al Consiglio una relazione sull'ap-

plicazione del presente regolamento, eventualmente corredata di opportune proposte.

Detta relazione esprime, in particolare, un apprezzamento sulle conseguenze dell'applicazione degli articoli 9 e 13.

Articolo 22

Il presente regolamento entra in vigore dodici mesi dopo la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 14 luglio 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. GUMMER

*ALLEGATO***Prodotti alimentari di cui all'articolo 1, paragrafo 1**

- Birra
 - Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao
 - Prodotti della confetteria, della panetteria, della pasticceria o della biscotteria
 - Paste alimentari, anche cotte o farcite
 - Piatti composti
 - Salse per condimento preparate
 - Minestre o brodi
 - Bevande a base di estratti di piante
 - Gelati e sorbetti
-

REGOLAMENTO (CEE) N. 2083/92 DEL CONSIGLIO**del 14 luglio 1992****che modifica il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2092/91 ⁽⁴⁾, a decorrere dal 23 luglio 1992 i prodotti importati da un paese terzo possono essere commercializzati unicamente quando sono originari di un paese terzo figurante in un elenco da stabilire secondo la procedura di cui all'articolo 14 dello stesso regolamento; che l'articolo 11, paragrafo 2 stabilisce le condizioni che il paese terzo deve soddisfare per essere iscritto nell'elenco precitato;

considerando che, vista la carenza delle informazioni sinora presentate da paesi terzi, non sarà possibile decidere in merito all'iscrizione di questi paesi nell'elenco entro il suddetto termine;

considerando che l'articolo 16, paragrafo 3, secondo comma del regolamento precitato prevede di rinviare l'entrata in vigore dell'articolo 11, solo nel caso in cui il paese terzo abbia presentato la richiesta di iscrizione nell'elenco entro il termine prescritto;

considerando che queste disposizioni potrebbero provocare l'interruzione delle importazioni di prodotti, qualora un paese terzo non abbia presentato in tempo la richiesta di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a);

considerando che occorre evitare l'interruzione delle importazioni, da paesi terzi, di prodotto che soddisfano le condizioni stabilite all'articolo 11, paragrafo 2, soprattutto in considerazione del fatto che questi prodotti possono essere necessari per la preparazione di prodotti composti;

considerando che, in attesa dell'iscrizione di un paese terzo nell'elenco di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), occorre dare agli importatori la possibilità di ottenere l'autorizzazione di importare da paesi terzi i prodotti per

cui è comprovato che soddisfano norme di produzione e modalità di ispezione equivalenti a quelle previste nel regolamento (CEE) n. 2092/91,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2092/91 è modificato nel modo seguente:

1) All'articolo 11 è aggiunto il paragrafo seguente:

- « 6. a) In deroga al paragrafo 1, l'importatore o gli importatori di uno Stato membro sono autorizzati dall'autorità competente dello Stato membro a commercializzare fino al 31 luglio 1995 prodotti importati da un paese terzo che non figura nell'elenco di cui al paragrafo 1, lettera a), purché forniscano all'autorità competente dello Stato membro importatore prove sufficienti che i prodotti in questione sono stati ottenuti secondo norme di produzione equivalenti a quelle definite agli articoli 6 e 7, sono stati sottoposti a misure di controllo equivalenti a quelle di cui agli articoli 8 e 9, e l'applicazione delle misure di ispezione precitate è permanente ed effettiva.

L'autorizzazione è valida soltanto se resta provato che le condizioni summenzionate sono soddisfatte. Essa scade al momento dell'iscrizione del paese terzo nell'elenco di cui al paragrafo 1, lettera a).

- b) Se uno Stato membro ha ricevuto prove sufficienti da parte di un importatore, esso comunica immediatamente alla Commissione ed agli altri Stati membri il nome del paese terzo da cui importa i prodotti e fornisce loro indicazioni particolareggiate sulle modalità di produzione e di ispezione, nonché sulle garanzie relative all'applicazione permanente ed effettiva di dette modalità.
- c) Su richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione, la questione è sottoposta all'esame del comitato di cui all'articolo 14. Qualora risulti da tale esame che i prodotti importati non sono ottenuti secondo norme di produzione equivalenti e/o modalità di ispezione di efficacia equivalente, la Commissione invita lo Stato membro che ha concesso l'auto-

⁽¹⁾ GU n. C 74 del 25. 3. 1992, pag. 9.

⁽²⁾ Parere reso il 10 luglio 1992 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ Parere reso il 26 maggio 1992 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ GU n. L 198 del 22. 7. 1991, pag. 1.

rizzazione a ritirarla. Può essere deciso, conformemente alla procedura di cui all'articolo 14, il divieto delle importazioni in questione o la loro continuazione a condizione che vengano modificate determinate condizioni entro un certo termine.

- d) La notifica di cui alla lettera b) non è necessaria qualora riguardi modalità di produzione e di ispezione già notificate da un altro Stato membro conformemente alla lettera b) tranne nei casi in cui la presentazione di nuovi elementi di prova importanti giustifichi una revisione dell'esame e della decisione di cui alla lettera c).

Anteriormente al 31 luglio 1994, la Commissione riesamina le disposizioni del paragrafo 1 e presenta

qualsiasi proposta adeguata ai fini della loro eventuale revisione. »

- 2) Il testo dell'articolo 16, paragrafo 3, primo comma è sostituito dal testo seguente :
- « 3. L'articolo 5, l'articolo 8, paragrafo 1 e l'articolo 11, paragrafo 1 diventano applicabili il 1° gennaio 1993. »
- 3) Le date di cui all'articolo 5, paragrafo 9 ed all'articolo 10, paragrafo 7 sono sostituite dalla data « 31 luglio 1994 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 14 luglio 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. GUMMER

REGOLAMENTO (CEE) N. 2084/92 DELLA COMMISSIONE**del 23 luglio 1992****che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1820/92 della Commissione ⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 22 luglio 1992;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1820/92 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 luglio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.⁽⁵⁾ GU n. L 185 del 4. 7. 1992, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 luglio 1992, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)	
Codice NC	Importo del prelievo (*)
0709 90 60	149,13 ⁽²⁾ ⁽³⁾
0712 90 19	149,13 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1001 10 10	158,73 ⁽¹⁾ ⁽³⁾ ⁽¹⁰⁾
1001 10 90	158,73 ⁽¹⁾ ⁽³⁾ ⁽¹⁰⁾
1001 90 91	137,78
1001 90 99	137,78 ⁽¹¹⁾
1002 00 00	152,26 ⁽⁶⁾
1003 00 10	124,32
1003 00 90	124,32 ⁽¹¹⁾
1004 00 10	107,99
1004 00 90	107,99
1005 10 90	149,13 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1005 90 00	149,13 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1007 00 90	152,15 ⁽⁴⁾
1008 10 00	50,40 ⁽¹¹⁾
1008 20 00	101,08 ⁽⁴⁾
1008 30 00	48,55 ⁽³⁾
1008 90 10	⁽⁷⁾
1008 90 90	48,55
1101 00 00	205,89 ⁽⁸⁾ ⁽¹¹⁾
1102 10 00	225,62 ⁽⁸⁾
1103 11 10	259,03 ⁽⁸⁾ ⁽¹⁰⁾
1103 11 90	222,36 ⁽⁸⁾

(¹) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(²) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(³) Per il granturco originario degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

(⁴) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.

(⁵) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(⁶) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

(⁷) All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

(⁸) All'atto dell'importazione in Portogallo, il prelievo è maggiorato dell'importo fissato all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3808/90.

(⁹) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE, a meno che non si applichi il paragrafo 4 dello stesso articolo.

(¹⁰) È riscosso, a norma dell'articolo 101, paragrafo 4 della decisione 91/482/CEE del Consiglio del 25 luglio 1991, un importo pari all'importo fissato dal regolamento (CEE) n. 1825/91.

(¹¹) I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi intermedi conclusi tra la Polonia, la Cecoslovacchia e l'Ungheria, e la Comunità e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nel regolamento (CEE) n. 585/92, sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato del suddetto regolamento.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2085/92 DELLA COMMISSIONE**del 23 luglio 1992****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1821/92 della Commissione ⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 22 luglio 1992;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 luglio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU n. L 185 del 4. 7. 1992, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 luglio 1992, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine*(ECU/t)*

Codice NC	Corrente 7	1° term. 8	2° term. 9	3° term. 10
0709 90 60	0	0	0	0
0712 90 19	0	0	0	0
1001 10 10	0	0	0	0
1001 10 90	0	0	0	0
1001 90 91	0	0	0	0
1001 90 99	0	0	0	0
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 10	0	0	0	0
1004 00 90	0	0	0	0
1005 10 90	0	0	0	0
1005 90 00	0	0	0	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0	0	0

B. Malto*(ECU/t)*

Codice NC	Corrente 7	1° term. 8	2° term. 9	3° term. 10	4° term. 11
1107 10 11	0	0	0	0	0
1107 10 19	0	0	0	0	0
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 2086/92 DELLA COMMISSIONE**del 23 luglio 1992****che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1720/91 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1514/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario dell'Algeria ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1900/92 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1521/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Marocco ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1901/92 ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1508/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario della Tunisia ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 413/86 ⁽⁸⁾, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo all'importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia ⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1902/92 ⁽¹⁰⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1620/77 del Consiglio, del 18 luglio 1977, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Libano ⁽¹¹⁾,

considerando che, con regolamento (CEE) n. 3131/78 ⁽¹²⁾, modificato dall'atto di adesione della Grecia, la Commissione ha deciso di ricorrere alla procedura di gara per fissare i prelievi applicabili nel settore dell'olio d'oliva;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2751/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978, che stabilisce le norme generali relative al regime di fissazione mediante gara del prelievo all'importazione di olio

d'oliva ⁽¹³⁾, per ciascuno dei prodotti in causa il tasso del prelievo minimo viene fissato in base ad un esame della situazione mercato mondiale e del mercato comunitario, nonché dei tassi di prelievo proposti dagli offerenti;

considerando che, in sede di riscossione del prelievo, occorre tener conto delle disposizioni che figurano negli accordi conclusi tra la Comunità e alcuni paesi terzi; che, in particolare, il prelievo applicabile per questi paesi deve essere fissato assumendo come base di calcolo il prelievo da riscuotere per le importazioni dagli altri paesi terzi;

considerando che, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea ⁽¹⁴⁾ alle importazioni di prodotti originari di detti paesi non si applicano prelievi; che a norma dell'articolo 101, paragrafo 4 della citata decisione, alle importazioni di taluni prodotti originari dei paesi e territori d'oltremare si applica un dazio speciale per evitare che i prodotti originari di detti paesi beneficino di un trattamento più favorevole di quello riservato agli stessi prodotti importati dalla Spagna e dal Portogallo nella comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985;

considerando che l'applicazione delle modalità sopra esposte ai tassi di prelievo proposti dagli offerenti il 20 e 21 luglio 1992 implica che i prelievi minimi vengano fissati come indicato nell'allegato I del presente regolamento;

considerando che il prelievo da riscuotere all'importazione delle olive dei codici NC 0709 90 39 e 0711 20 90, nonché dei prodotti dei codici NC 1522 00 31, 1522 00 39 e 2306 90 19 deve essere calcolato sulla base del prelievo minimo applicabile al quantitativo di olio d'oliva contenuto in detti prodotti; che il prelievo per l'olio d'oliva riscosso non può tuttavia essere inferiore ad un importo corrispondente all'8 % del valore del prodotto importato; che tale importo viene fissato forfettariamente; che l'applicazione di tali disposizioni implica che i prelievi vengano fissati come indicato nell'allegato II del presente regolamento,

⁽¹³⁾ GU n. L 331 del 28. 11. 1978, pag. 6.

⁽¹⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1.

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 162 del 26. 6. 1991, pag. 27.

⁽³⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 24.

⁽⁴⁾ GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 43.

⁽⁶⁾ GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 2.

⁽⁷⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 9.

⁽⁸⁾ GU n. L 48 del 26. 2. 1986, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 3.

⁽¹¹⁾ GU n. L 181 del 21. 7. 1977, pag. 4.

⁽¹²⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1978, pag. 60.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi minimi riscossi all'importazione di olio d'oliva sono indicati nell'allegato I.

Articolo 2

I prelievi applicabili all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva sono indicati nell'allegato II.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 24 luglio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva ⁽¹⁾

(ECU/100 kg)

Codice NC	Paesi terzi
1509 10 10	76,00 ⁽²⁾
1509 10 90	76,00 ⁽²⁾
1509 90 00	88,00 ⁽³⁾
1510 00 10	77,00 ⁽²⁾
1510 00 90	122,00 ⁽⁴⁾

⁽¹⁾ I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE. Tuttavia è riscosso, a norma dell'articolo 101, paragrafo 4 della suddetta decisione un importo pari all'importo fissato dal regolamento (CEE) n. 3148/91.

⁽²⁾ Per le importazioni degli oli di tale codice interamente ottenuti in uno dei paesi sotto precisati e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito:

- a) per il Libano: di 0,60 ECU/100 kg,
- b) per la Turchia: di 11,48 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detto paese senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita,
- c) per l'Algeria, la Tunisia e il Marocco: di 12,69 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detti paesi senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita.

⁽³⁾ Per le importazioni degli oli di tale codice:

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,86 ECU/100 kg,
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,09 ECU/100 kg.

⁽⁴⁾ Per le importazioni degli oli di tale codice:

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 7,25 ECU/100 kg,
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 5,80 ECU/100 kg.

ALLEGATO II

Prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva ⁽¹⁾

(ECU/100 kg)

Codice NC	Paesi terzi
0709 90 39	16,72
0711 20 90	16,72
1522 00 31	38,00
1522 00 39	60,80
2306 90 19	6,16

⁽¹⁾ I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE. Tuttavia è riscosso, a norma dell'articolo 101, paragrafo 4 della suddetta decisione un importo pari all'importo fissato dal regolamento (CEE) n. 3148/91.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2087/92 DELLA COMMISSIONE
del 22 luglio 1992
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ⁽¹⁾, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1039/92 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando che, al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata al regolamento citato, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata; che tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte o aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura del quadro degli scambi di merci;

considerando che, in applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante

nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3;

considerando che le misure previste del presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21° giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 1992.

Per la Commissione
Christiane SCRIVENER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 110 del 28. 4. 1992, pag. 42.

ALLEGATO

Descrizione della merce	Classificazione Codice NC	Giustificazione
(1)	(2)	(3)
1. Oggetti in forma di animali (cavalli e cervi) di materia plastica ricoperta di borra incollata.	3926 40 00	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1, 3 b) e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 3926 e 3926 40 00.
2. Travi di quercia, per lo più schiantate, aventi una lunghezza da 255 a 260 cm, una larghezza da 26 a 28 e uno spessore da 15 a 17 cm, semplicemente segate su tutti i lati, non impregnate e non bucate. La forma e le dimensioni corrispondono a quelle della scheda n. 963 dell'Unione internazionale delle ferrovie (UIC)(¹).	4406 10 00	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata nonché dal testo dei codici NC 4406 e 4406 10 00.
3. Pubblicazione contenente informazioni riguardanti dei castelli in Belgio, Lussemburgo e Paesi Bassi, come pure le loro possibilità di visite, ricevimenti, conferenze, alberghi, ristoranti, appartamenti, golf e altre attrazioni turistiche. La pubblicazione include semplici carte che situano detti castelli.	4911 10 00	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 5 del capitolo 49 nonché dal testo dei codici NC 4911 e 4911 10 00.
4. Assortimenti costituiti da un orologio-giocattolo di materia plastica, utilizzabile come lavagna previa asportazione del quadrante, con un quadrante amovibile di cartone, un cancellatore-giocattolo e un feltro.	9503 90 31	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1, 3 b) e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 1 l) del capitolo 36 nonché dal testo dei codici NC 9503, 9503 90 e 9503 90 31.
5. Formine di materia plastica per plastilina denominate « cookie cutters », destinate soprattutto ad essere utilizzate come giocattoli dai bambini per formare figurine rappresentanti personaggi « Disney » di cui hanno la forma	9503 90 31	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 2 u) del capitolo 39 nonché dal testo dei codici NC 9503, 9503 90 e 9503 90 31.
6. Palloni da spiaggia gonfiabili di materia plastica saldata, muniti di valvola.	9503 90 31	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata nonché dal testo dei codici NC 9503 e 9503 90 31. Questi palloni non possono essere classificati nella voce 9506 a motivo della loro modesta consistenza e resistenza agli urti.
7. Tenda destinata a essere utilizzata da bambini, all'interno o all'esterno, costituita da un pezzo di tessuto di nailon ricoprente, da un telaio tubolare di plastica e da piccoli picchetti metallici destinati ad agganciare la tenda quando è utilizzata all'esterno.	9503 90 37	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1, 3b e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 1 t) della sezione XI nonché dal testo dei codici NC 9503, 9503 90 e 9503 90 37. Date le sue dimensioni (cioè 110 cm d'altezza quando la tenda è montata) e la sua costruzione (in particolare, l'assenza di tenditori), essa non può essere considerata una tenda o un oggetto da campeggio ai sensi della nota 1 u) del capitolo 95.

(¹) Union internationale des chemins de fer.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2088/92 DELLA COMMISSIONE**del 23 luglio 1992****relativo alla fornitura di olio di colza raffinato a titolo di aiuto alimentare**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1930/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1420/87 del Consiglio, del 21 maggio 1987, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3972/86 in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare ⁽³⁾, stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob;

considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato a una serie di paesi ed organismi beneficiari 3 305 t di olio di colza raffinato;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione nella Comunità di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 790/91 ⁽⁵⁾; che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano;

considerando che è stato constatato che, per motivi logistici, in particolare, non è possibile aggiudicare alcune forniture in occasione del primo e del secondo periodo di presentazione delle offerte; che, per evitare di ripetere la pubblicazione dei bandi di gara, è opportuno indire un terzo periodo per la presentazione delle offerte,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario si procede alla mobilitazione nella Comunità di olio di colza raffinato, ai fini della fornitura ai beneficiari indicati in allegato, conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni specificate negli allegati. L'aggiudicazione delle partite avviene mediante gara.

Si considera che l'aggiudicatario abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 174 del 7. 7. 1990, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 81 del 28. 3. 1991, pag. 108.

ALLEGATO I

LOTTI A, B, C e D

1. Azioni n.⁽¹⁾: vedi allegato II.
2. Programma: 1991; 1992.
3. Beneficiario⁽²⁾: Euronaid, Postbus 77, NL-2340 AB Oegstgeest.
4. Rappresentante del beneficiario⁽³⁾: vedi GU n. C 103 del 16. 4. 1987.
5. Luogo o paese di destinazione: vedi allegato II.
6. Prodotto da mobilitare: olio di colza raffinato.
7. Caratteristiche e qualità della merce⁽³⁾: vedi elenco pubblicato nella GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1, III.A.1.a).
8. Quantitativo globale: 3 305 t nette.
9. Numero dei lotti: 4, vedi allegato II.
10. Condizionamento e marcatura⁽⁴⁾ (7): vedi elenco pubblicato nella GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1, III.A.2.1, III.A.2.3 e III.A.3.
 - Scatole metalliche da 5 litri senza separatori incrociati.
 - Iscrizioni nelle lingue: — francese (364-370/92; 373-377/92; 379-389/92; 1216-1217/91; 1219/91)
 - portoghese (358/92; 372/92; 378/92; 390-392/92; 1220/91)
 - inglese (363/92; 371/92; 393-403/92)
 - spagnolo (342-357/92; 359-361/92)
 - Iscrizioni supplementari sull'imballaggio: vedi allegato II.
11. Modo di mobilitazione del prodotto: mercato comunitario.
12. Stadio di fornitura: reso porto d'imbarco.
13. Porto d'imbarco: —
14. Porto di sbarco indicato dal beneficiario: —
15. Porto di sbarco: —
16. Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco: —
17. Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco: dal 5 al 20. 10. 1992.
18. Data limite per la fornitura: —
19. Procedura per determinare le spese di fornitura⁽⁶⁾: gara.
20. In caso di gara, scadenza per la presentazione delle offerte: 11. 8. 1992, entro e non oltre le ore 12.
21. A. In caso di seconda gara:
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 25. 8. 1992, entro e non oltre le ore 12;
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco: dal 19. 10 al 3. 11. 1992;
 - c) data limite per la fornitura: —B. In caso di terza gara:
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 8. 9. 1992, ore 12;
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco: dal 2 al 17. 11. 1992;
 - c) data limite per la fornitura: —
22. Importo della garanzia di gara: 15 ECU/t.
23. Importo della garanzia di fornitura: 10 % dell'importo dell'offerta espresso in ecu.
24. Indirizzo a cui inviare le offerte⁽⁷⁾:

Bureau de l'aide alimentaire
À l'attention de Monsieur N. Arend
Bâtiment Loi 120, bureau 7/46
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles
Telex 22037 AGREC B / 25670 AGREC B
25. Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario: —

Note :

- (¹) Il numero dell'azione è da citare nella corrispondenza.
- (²) L'aggiudicatario si mette in contatto con il beneficiario quanto prima per determinare i documenti di spedizione necessari e per la loro distribuzione.
- (³) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che per il prodotto da consegnare le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare, nello Stato membro in questione non sono superate.

Il certificato di radioattività deve contenere le seguenti informazioni :

- a) la quantità di radioattività del cesio 134 e del cesio 137,
- b) la quantità di radioattività dello iodio 131.

L'aggiudicatario trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna i documenti seguenti :

- certificato fitosanitario,
- certificato di origine.

- (⁴) Il fornitore deve inviare un duplicato dell'originale della fattura a :

MM. De Keyzer & Schütz BV
Postbus 1438
Blaak 16
NL-3000 BK Rotterdam

- (⁵) Per non sovraccaricare il servizio telex, si invitano i concorrenti a presentare, entro la data e l'ora stabilita al punto 20 del presente allegato, la prova della costituzione della cauzione di gara di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2200/87, preferibilmente :

- per fattorino all'ufficio di cui al punto 24 del presente allegato,
- oppure per telefax ad uno dei seguenti numeri di Bruxelles :
 - 295 01 30,
 - 295 01 32,
 - 296 10 97,
 - 296 20 05,
 - 296 33 04.

- (⁶) Per la presentazione delle offerte non si applica il disposto dell'articolo 7, paragrafo 3, lettera g) del regolamento (CEE) n. 2200/87.

- (⁷) Da spedire in container di 20 piedi, regime FCL/FCL. Il fornitore è responsabile dei costi inerenti alla messa a disposizione dei container, stadi stock del terminal al porto d'imbarco. Tutte le altre successive spese di carico, comprese quelle di rimozione del container dal terminal, sono a carico del beneficiario. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2200/87.

L'aggiudicatario deve fornire all'agente addetto al ricevimento della merce l'elenco completo d'imballaggio di ciascuno dei contenitori, specificando il numero delle scatole di cartone relativo a ciascun numero come indicato nel bando di gara.

L'aggiudicatario deve sigillare ogni contenitore con un disposto di chiusura numerato, il cui numero deve essere comunicato allo speditore del beneficiario.

- (⁸) Delegato della Commissione che l'aggiudicatario deve contattare : vedi elenco pubblicato nella GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 33.

ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II — BIJLAGE II — ANEXO II

Designación de la partida Parti Bezeichnung der Partie Χαρακτηρισμός της παρτίδας Lot Désignation de la partie Designazione della partita Aanduiding van de partij Designação do lote	Cantidad total de la partida (en toneladas) Totalmængde (tons) Gesamtmenge der Partie (in Tonnen) Συνολική ποσότητα της παρτίδας (σε τόνους) Total quantity (in tonnes) Quantité totale de la partie (en tonnes) Quantità totale della partita (in tonnellate) Totale hoeveelheid van de partij (in ton) Quantidade total (em toneladas)	Cantidades parciales (en toneladas) Delmængde (tons) Teilmengen (in Tonnen) Μερικές ποσότητες (σε τόνους) Partial quantities (in tonnes) Quantités partielles (en tonnes) Quantitativi parziali (in tonnellate) Deelhoeveelheden (in ton) Quantidades parciais (em toneladas)	Acción nº Aktion nr. Maßnahme Nr. Δράση αριθ. Operation No Action nº Azione n. Maatregel nr. Acção nº	Inscripciones complementarias sobre el embalaje Yderligere påskrifter Ergänzende Aufschriften auf der Verpackung Συμπληρωματικές ενδείξεις στη συσκευασία Supplementary markings on the packaging Inscriptions complémentaires sur l'emballage Iscrizioni supplementari sull'imballaggio Bijkomende vermeldingen op de verpakking Inscrições complementares na embalagem
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	1 125	A1 : 60	342/92	Bolivia / CAM / 922006 / Cochabamba vía Arica
		A2 : 15	343/92	Bolivia / Prosalus / 925506 / Sucre vía Arica
		A3 : 60	344/92	Perú / Caritas B / 920242 / Lima vía Callao
		A4 : 126	345/92	Perú / Caritas N / 920323 / Ayacucho vía Callao
		A5 : 54	346/92	Perú / Caritas N / 920324 / Ayacucho vía Matarani
		A6 : 30	347/92	Perú / AATM / 921709 / Lima vía Callao
		A7 : 30	348/92	Perú / AATM / 921714 / Arequipa vía Puerto Matarani
		A8 : 120	349/92	Perú / CAM / 922042 / Lima vía Callao
		A9 : 30	350/92	Perú / DKW / 922316 / Lima vía Callao
		A10 : 30	351/92	Perú / SBLB / 924510 / Lima vía Callao
		A11 : 15	352/92	Perú / Prosalus / 925525 / Jaén vía Callao
		A12 : 15	353/92	Perú / Prosalus / 925530 / Arequipa vía Callao
		A13 : 15	354/92	Perú / Prosalus / 925535 / Chachapoyas vía Callao
		A14 : 30	355/92	Perú / Prosalus / 925546 / Lima vía Callao
		A15 : 15	356/92	Perú / Prosalus / 925547 / Lima vía Callao
		A16 : 15	357/92	Perú / Prosalus / 925548 / Lima vía Callao
		A17 : 75	358/92	Brasil / DKW / 922308 / Lajeado vía Rio Grande
		A18 : 360	359/92	Guatemala / Caritas B / 920225 / Guatemala City vía Puerto Quetzal

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
B	1 290	A19: 15	360/92	Guatemala / CAM / 922015 / San Pedro Carcha vía Santo Tomas de Castilla
		A20: 15	361/92	Guatemala / CAM / 922019 / Antigua vía Santo Tomas de Castilla
		B1: 15	363/92	Jordan / Caritas B / 920234 / Aqaba / Expiry date :
		B2: 30	364/92	Liban / SSP / 921302 / Beirouth
		B3: 30	365/92	Liban / SPF / 923307 / Beirouth
		B4: 15	366/92	Bénin / AATM / 921755 / Cotonou
		B5: 90	367/92	Burkina Faso / Caritas B / 920212 / Bobo Dioulasso <i>via</i> Abidjan
		B6: 135	368/92	Burkina Faso / Caritas France / 920506 / Ouagadougou <i>via</i> Abidjan
		B7: 30	369/92	Burkina Faso / SSI / 923006 / Ouahigouya <i>via</i> Abidjan
		B8: 30	370/92	Burkina Faso / SSI / 923007 / Ouagadougou <i>via</i> Abidjan
		B9: 15	371/92	Gambia / Cathwel / 920107 / Kanifing <i>via</i> Banjul
		B10: 15	372/92	Guiné-Bissau / Caritas I / 920619 / Bissau
		B11: 15	373/92	Mali / SSI / 923015 / Souleymane Bougou <i>via</i> Abidjan
		B12: 15	374/92	Niger / Caritas Allemagne / 920410 / Niamey <i>via</i> Lomé
		B13: 45	375/92	Niger / SSI / 923021 / Niamey <i>via</i> Lomé
		B14: 15	376/92	Sénégal / AATM / 921703 / Saint-Louis <i>via</i> Dakar
		B15: 105	377/92	Sénégal / SSI / 923029 / Thies <i>via</i> Dakar
		B16: 15	378/92	Angola / Abia / 929508 / Lobito
		B17: 15	379/92	Congo / SBLB / 924501 / Pointe Noire
		B18: 15	380/92	République Centrafricaine / AATM / 921749 / Bangui <i>via</i> Douala
		B19: 120	381/92	Zaïre / Caritas B / 920254 / Kinshasa <i>via</i> Matadi
		B20: 15	382/92	Zaïre / AATM / 921700 / Zongo <i>via</i> Douala
		B21: 15	383/92	Madagascar / AATM / 921721 / Antalaha <i>via</i> Toamasina
		B22: 15	384/92	Madagascar / AATM / 921724 / Toliary <i>via</i> Toamasina
		B23: 15	385/92	Madagascar / AATM / 921728 / Toamasina
		B24: 30	386/92	Madagascar / AATM / 921732 / Fianarantsoa <i>via</i> Toamasina
		B25: 15	387/92	Madagascar / CAM / 922035 / Toliary
		B26: 15	388/92	Madagascar / CAM / 922038 / Ambatondrazaka <i>via</i> Toamasina

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		B27 : 15	389/92	Madagascar / Caritas France / 924203 / Manakara <i>via</i> Toamasina
		B28 : 45	390/92	Moçambique / DKW / 922304 / Vilanculos
		B29 : 15	391/92	Moçambique / Caritas France / 924204 / Matola <i>via</i> Maputo
		B30 : 180	392/92	Moçambique / Prosalus / 925520 / Beira
		B31 : 135	393/92	Malawi / Caritas I / 920615 / Lilongwe <i>via</i> Dar Es Salaam
		B32 : 15	394/92	Tanzania / DKW / 922313 / Kigoma <i>via</i> Tanzania
C	465	C1 : 105	395/92	India / CAM / 922023 / Bombay
		C2 : 15	396/92	India / CAM / 922027 / Sultan's battery <i>via</i> Madras
		C3 : 15	397/92	India / CAM / 922031 / Pune <i>via</i> Bombay
		C4 : 15	398/92	India / SBLB / 924503 / Tiruchirapalli <i>via</i> Tuticorin
		C5 : 15	399/92	India / SBLB / 924507 / Ottapidaram <i>via</i> Tuticorin
		C6 : 15	400/92	India / Somedi / 926502 / Bombay
		C7 : 15	401/92	India / Somedi / 926506 / Bombay
		C8 : 90	402/92	Pakistan / Cathwel / 920111 / Karachi
		C9 : 180	403/92	Vietnam / Oxfam B / 920825 / Ho Chi Minh
D	425	D1 : 234	1216/91	Haïti / Caritas N / 910362 / Port au Prince
		D2 : 51	1217/91	Haïti / Protos / 911523 / Port au Prince
		D3 : 15	1219/91	Zaire / Cinterad / 913446 / Kinshasa <i>via</i> Matadi
		D4 : 125	1220/91	Angola / DWH / 912804 / Sioma <i>via</i> Durban

REGOLAMENTO (CEE) N. 2089/92 DELLA COMMISSIONE**del 23 luglio 1992****con cui si constata la situazione di crisi grave del mercato delle pesche**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1754/92 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 19 bis, paragrafo 1,

considerando che, ai sensi dell'articolo 19 bis, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72, qualora per un determinato prodotto e per uno dei mercati rappresentativi di cui all'articolo 17, paragrafo 2, i corsi comunicati alla Commissione in conformità del paragrafo 1 dello stesso articolo permangano, per due giorni di mercato consecutivi, inferiori al prezzo d'acquisto maggiorato del 5 % del prezzo di base, la Commissione constata immediatamente che il mercato del prodotto in causa si trova in una situazione di crisi grave;

considerando che tali condizioni si sono presentate in Spagna, a partire dal 16 luglio 1992, e in Portogallo, a partire dal 17 luglio 1992, per le pesche; che è pertanto opportuno constatare che il mercato per il prodotto in oggetto si trova in una situazione di crisi grave,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si constata che il mercato delle pesche si trova in una situazione di crisi grave.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 luglio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 23.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

Informazione circa la data di entrata in vigore dell'accordo con l'Austria sulla proroga dell'accordo relativo alla reciproca istituzione di contingenti tariffari per determinati vini di qualità ⁽¹⁾

La Repubblica d'Austria ha notificato, in data 29 giugno 1992, l'espletamento delle procedure interne necessarie per l'entrata in vigore dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria sulla proroga dell'accordo relativo alla reciproca istituzione di contingenti tariffari per determinati vini di qualità. L'accordo è pertanto entrato in vigore il 1° luglio 1992.

⁽¹⁾ GU n. L 160 del 13. 6. 1992, pag. 25.